

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Incremento del tetto di spesa per il personale delle Aziende ed Enti del SSR ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019, convertito dalla L. 25 giugno 2019 n. 60 e ss.mm.ii..

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo Patto per la Salute 2019-2021;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. ed, in particolare, l'art 68 recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

VISTO il D.A. 11 gennaio 2019 n. 22 di "Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 02/04/15 n. 70", come integrato e modificato con il D.A. n. 614/2020 che ha provveduto a riorganizzare la rete ospedaliera, al fine di rafforzare la preesistente dotazione di posti letto di terapia intensiva, semintensiva, rendendo strutturali la maggior parte delle innovazioni assistenziali realizzate nelle condizioni di emergenza, per meglio fronteggiare eventuali necessità durante la fase pandemica e consolidare idonei percorsi di trattamento anche nell'emergenza ordinaria;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019 n. 60, recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria";

VISTO, in particolare, l'art. 11 comma 1 che prevede a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Ssn delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018 ... o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'art. 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente...

VISTO il successivo comma 2 dell'art. 11 ove è precisato che la spesa di cui al comma 1 è considerata, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. La predetta spesa è considerata al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;

VISTO il D.A. 6 dicembre 2019 n. 2201 con il quale sono state approvate le linee di indirizzo regionali per la rideterminazione dei piani triennali del fabbisogno e delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 5462 del 29 gennaio 2021, integrata dalla prot. n. 8831 del 16 febbraio 2021, le suddette linee guida sono state aggiornate a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per il potenziamento della rete ospedaliera previste dalla legislazione nazionale e recepite a livello regionale con il D.A. 614/2020;

VISTA legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 che ha previsto tra l'altro le risorse destinate al Fondo sanitario nazionale;

CONSIDERATO che l'applicazione della suddetta normativa nazionale per le annualità pregresse ha dato luogo ad un incremento a livello regionale del tetto di spesa, in parte distribuito alle Aziende sanitarie del SSR interessate come di seguito riportato:

Tetto di spesa	2019	2020	2021	2022	2023	2024
€/mgl	2.712.991,16	2.726.348,00	2.809.540,36	2.827.783,12	2.860.783,12	2.898.183,12

CONSIDERATO altresì che con DD.AA. 1514-1515-1516-1517-1518-1519 dei 18/12/2024 è stato riconosciuto il predetto incremento per talune Aziende che hanno richiesto l'innalzamento e in particolare rispettivamente per l'AOU di Messina, l'AO Papardo, IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, l'AOU Policlinico di Palermo, l'AOOR Villa Sofia Cervello, l'ARNAS Civico;

PRESO ATTO che a fronte di tale riconoscimento il valore di tetto di spesa regionale per l'anno 2023 è pari ad €/mgl. **2.860.783,12**;

CONSIDERATO che l'incremento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2024 finalizzato è pari ad € 374.909.820,00 €/mgl. e pertanto l'aumento a livello regionale del limite di spesa per il personale nella misura del 10% è pari ad € 37.490.982,00 in applicazione dell'art. 11 del DL 35/2019 nel testo convertito;

CONSIDERATO che, talune Aziende nel corso dell'anno 2025 hanno avanzato richieste di incremento del tetto di spesa per il personale in quanto ritenuto necessario al fine di procedere al reclutamento di personale aziendale, deducendo una sottostima della valorizzazione del costo del personale, circostanza che ha prodotto esiguità delle risorse a disposizione a fronte delle necessità assistenziali;

RITENUTO NECESSARIO altresì, per le AOU disporre il suddetto incremento per le assunzioni di personale a totale carico del bilancio aziendale e non già di personale universitario, per continuare a garantire l'offerta assistenziale/ospedaliera;

CONSIDERATO, altresì che le Direzioni strategiche devono assicurare l'assolvimento delle essenziali funzioni assistenziali nei reparti ospedalieri e nelle aree dell'emergenza/urgenza, con il riconoscimento del maggiore importo per gli ulteriori costi del personale necessario a finalità assistenziali.

RICHIAMATA la nota prot. n. 31419 del 02/07/2025 con la quale sono state calendarizzati degli incontri con le Aziende richiedenti un incremento di tetto di spesa del personale al fine di affrontare congiuntamente con le Direzioni Strategiche aziendali richiedenti la proposta di incremento in considerazione delle necessità assunzionali rapportate all'esigenza assistenziale ed all'offerta di prestazioni/servizi ulteriori altrimenti non garantiti, anche in relazione alle valutazioni conseguenti alla opportunità di potenziare le specialità ove i DRG di fuga presentano maggiore consistenza in termini di mobilità passiva;

RICHIAMATA la nota prot. n. 47576 del 23/10/2025 con la quale il Dipartimento Pianificazione Strategica ha formulato una proposta operativa all'Assessore della Salute di rimodulazione dei tetti di spesa, tenuto conto delle risorse a disposizione dall'applicazione dell'art. 11 del c.d. decreto Calabria per l'anno 2024 mediante l'innalzamento del tetto di spesa delle sole Aziende richiedenti per il personale da assumere in correlazione all'attivazione di posti letto dei reparti ospedalieri, in coerenza con la rifunzionalizzazione in corso di definizione della rete ospedaliera regionale, del potenziamento dell'offerta assistenziale e del conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento delle liste di attesa.

TENUTO CONTO, che con nota prot. n. 6385/gab del 14/11/2025 l'Assessore ha previsto la distribuzione delle risorse a disposizione dall'applicazione dell'art. 11 del citato D.L. Calabria rientranti nel Fondo sanitario regionale, a tutte le Aziende ed enti del SSR in considerazione del circostanza che la nuova rete ospedaliera il cui iter di approvazione è in fase di perfezionamento prevede in alcune realtà provinciali incrementi o decrementi nell'assegnazione dei posti letto, nonché in funzione della nuova organizzazione in corso di attivazione che vede l'avvio operativo delle strutture sanitarie di prossimità;

PRESO ATTO che nella medesima nota viene disposta l'assegnazione delle nuove risorse per l'anno 2024 ad integrazione del tetto di spesa del personale già assegnato per l'anno 2023 secondo il prospetto analiticamente riportato:

Tetto di spesa 2024			
Azienda	Tetto di spesa 2023	Incremento 2024	Tetto di spesa 2024
	A	B	A+B
ASP Agrigento	204.592,53 €	1.500 €	206.092,53 €
ASP Caltanissetta	155.562,83 €	1.500 €	157.062,83 €

Tetto di spesa 2024			
Azienda	Tetto di spesa 2023	Incremento 2024	Tetto di spesa 2024
	A	B	A+B
ASP Catania	263.843,68 €	500 €	264.343,68 €
ASP Enna	114.976,12 €	500 €	115.476,12 €
ASP Messina	236.000,00 €	500 €	236.500,00 €
ASP Palermo	280.112,00 €	500 €	280.612,00 €
ASP Ragusa	193.853,00 €	500 €	194.353,00 €
ASP Siracusa	189.311,19 €	500 €	189.811,19 €
ASP Trapani	220.708,31 €	500 €	221.208,31 €
AO Cannizzaro	87.474,47 €	7.800 €	95.274,47 €
ARNAS Garibaldi	116.116,23 €	800 €	116.916,23 €
AOUP Catania	175.614,67 €	4.000 €	179.614,67 €
AO Papardo	73.870,38 €	800 €	74.670,38 €
AOUP Messina	101.695,89 €	3.800 €	105.495,89 €
AO V.Cervello	140.849,95 €	2.000 €	142.849,95 €
ARNAS Civico	159.151,50 €	4.900 €	164.051,50 €
AOUP Palermo	106.451,04 €	4.900 €	111.351,04 €
IRCCS Neurolesi	40.599,34 €	1.900 €	42.499,34 €
Totale complessivo	2.860.783,12 €/mgl	37.400,00 €/mgl	2.898.183,12 €/mgl

CONSIDERATO CHE nelle more del perfezionamento del suddetto riparto delle risorse sono pervenute da parte delle OOSS del comparto e delle Direzioni Aziendali dell'Asp di Agrigento, Caltanissetta, Arnas Civico e AOOR Villa Sofia Cervello di Palermo, richieste di incremento delle ore di lavoro del personale oss in servizio con contestuale richiesta di finanziamento aggiuntivo per detto riconoscimento, motivate dall'esigenza di consentire un migliore utilizzo di detto personale oss per finalità assistenziali;

RITENUTO NECESSARIO consentire detto riconoscimento in termini di incremento orario del personale OSS in via temporanea e provvisoria nei termini rappresentati dalle predette Aziende nelle note integrative, nelle more della complessiva rivisitazione delle dotazioni organiche e della riformulazione dei piani di fabbisogno coprendo il maggiore onere economico necessario sulla base delle risorse disponibili dall'applicazione dell'art. 11 del DL 35/2019 per l'anno 2024 pari a

complessivi € 37.490,982 mgl, per l'incremento dei tetti di spesa del personale, sulla base delle esigenze rappresentate dalle stesse;

RITENUTO NECESSARIO, conseguentemente, necessario procedere all'incremento del tetto di spesa finalizzato alla implementazione dell'offerta assistenziale in relazione alla prossima revisione della rete ospedaliera, includendo il costo correlato alle unità necessarie alla attivazione dei suddetti posti letto, secondo gli specifici profili/qualifiche di inquadramento del personale dirigenziale e del comparto, nonché in relazione alle ulteriori esigenze di assistenza ospedaliera nelle discipline per le quali verrà revisionata la rete ospedaliera e delle strutture sanitarie di prossimità;

RITENUTO, pertanto, necessario che le Aziende ed Enti del SSR sulla base del superiore incremento procedano ad una rivisitazione complessiva del piano triennale del fabbisogno e della dotazione organica, con evidenza delle unità e dei profili corrispondenti al limite riconosciuto con il presente decreto e con la specifica altresì delle unità che cesseranno nel prossimo triennio;

TENUTO CONTO che il riconosciuto incremento trova disponibilità all'interno delle risorse disponibili del fondo sanitario regionale per l'anno 2024 e che il superiore innalzamento del limite di spesa riconosciuto alle Aziende ed Enti del SSR rientra nel tetto di spesa per il personale fissato a livello regionale, nel rispetto di cui alle previsioni di cui al richiamato art. 11 del D.L. 95/2019 convertito con modificazioni nella L. 60/2019;

CONSIDERATO che il riconoscimento del tetto di spesa aziendale può essere modificato in relazione all'adozione della nuova metodologia di determinazione del fabbisogno di personale di cui al DM 24/01/2023 e delle interlocuzioni in atto con i Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze);

Per i motivi di cui in premessa,

D E C R E T A

Art. 1

In applicazione dell'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019 n. 60, che prevede l'incremento a livello regionale del tetto di spesa del personale nella misura del 10% dell'incremento del Fondo sanitario nazionale finalizzato, per l'anno 2024 pari ad €/mgl 37.400,00 viene distribuito in favore delle Aziende ed Enti del SSR sulla base delle considerazioni espresse dalla nota prot. n. 6385/gab del 14/11/2025 correlate alla prevista attivazione di posti letto, funzionali ad una maggiore assistenza sanitaria e ad un incremento dei volumi di produzione (prestazioni di ricovero, prestazioni ambulatoriali, prestazioni di pronto soccorso), nonché in relazione alle ulteriori esigenze di assistenza ospedaliera nelle discipline per le quali verrà revisionata la rete ospedaliera e delle strutture sanitarie di prossimità, ivi compreso l'incremento delle ore di lavoro del personale oss in servizio in via temporanea e provvisoria nei termini rappresentati dalle Aziende richiedenti nelle note integrative, nelle more della complessiva rivisitazione delle dotazioni organiche e della riformulazione dei piani di fabbisogno coprendo il maggiore onere economico necessario sulla base delle risorse disponibili dall'applicazione del predetto art. 11 del DL 35/2019 per l'anno 2024;

Art. 2

Alla luce della previsione di cui all'art. 1, il tetto di spesa delle Aziende ed Enti del SSR è fissato in €/mgl **2.898.183,12** quale quota delle risorse incrementali disponibili per l'innalzamento del limite di spesa per il personale, derivanti dall'applicazione dell'art. 11 del DL 35/2019 nel testo convertito con modificazioni dalla L. 60/2019, secondo il prospetto analiticamente riportato:

Tetto di spesa 2024			
Azienda	Tetto di spesa 2023	Incremento 2024	Tetto di spesa 2024
	A	B	A+B
ASP Agrigento	204.592,53 €	1.500 €	206.092,53 €
ASP Caltanissetta	155.562,83 €	1.500 €	157.062,83 €
ASP Catania	263.843,68 €	500 €	264.343,68 €
ASP Enna	114.976,12 €	500 €	115.476,12 €
ASP Messina	236.000,00 €	500 €	236.500,00 €
ASP Palermo	280.112,00 €	500 €	280.612,00 €
ASP Ragusa	193.853,00 €	500 €	194.353,00 €
ASP Siracusa	189.311,19 €	500 €	189.811,19 €
ASP Trapani	220.708,31 €	500 €	221.208,31 €
AO Cannizzaro	87.474,47 €	7.800 €	95.274,47 €
ARNAS Garibaldi	116.116,23 €	800 €	116.916,23 €
AOUP Catania	175.614,67 €	4.000 €	179.614,67 €
AO Papardo	73.870,38 €	800 €	74.670,38 €
AOUP Messina	101.695,89 €	3.800 €	105.495,89 €
AO V.Cervello	140.849,95 €	2.000 €	142.849,95 €
ARNAS Civico	159.151,50 €	4.900 €	164.051,50 €
AOUP Palermo	106.451,04 €	4.900 €	111.351,04 €
IRCCS Neurolesi	40.599,34 €	1.900 €	42.499,34 €
Totale complessivo	2.860.783,12 €/mgl	37.400,00 €/mgl	2.898.183,12 €/mgl

Art. 3

E' fatto obbligo alle Aziende ed Enti del SSR di adeguare la dotazione organica ed il piano del fabbisogno alle previsioni di personale necessario al funzionamento delle strutture ospedaliere ed in particolare di quelle ove è stata prevista l'attivazione dei posti letto in argomento, nonché delle strutture sanitarie di prossimità, con evidenza delle previsioni in termini di unità di personale, profili e qualifiche e correlati costi, ferma restando la possibilità da parte delle Aziende del SSR,

nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale di cui dispongono per legge, ad utilizzare provvisoriamente le medesime somme per le risorse umane utilizzate temporaneamente per garantire la continuità dell'attività.

Art. 4

Il riconosciuto incremento trova capienza all'interno delle risorse disponibili del fondo sanitario regionale per l'anno 2024 e il superiore innalzamento del limite di spesa riconosciuto rientra nel tetto di spesa per il personale fissato a livello regionale, nel rispetto delle previsioni di cui al richiamato art. 11 del D.L. 95/2019 convertito con modificazioni nella L. 60/2019.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Assessorato, nonché notificato alle Aziende ed Enti del SSR ed alle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo per i conseguenziali adempimenti.

Palermo, 14/01/2026

L'ASSESSORE
Dott.ssa Daniela Faraoni

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Salvatore Iacolino